

Prot. N. ACIU.2015.420

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma 28/09/2015

- All' **A.G.R.E.A**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**  
Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**  
Via E.Molè  
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**  
Via Ruggero Bardazzi, 19/21  
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**  
Via Crispi, 15  
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**  
S.r.l.  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**  
Via Calabria, 32  
00187 ROMA
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali**  
- Dip.to delle Politiche europee ed  
internazionali e dello sviluppo rurale  
- Dir. Gen. delle politiche internazionali  
e dell'Unione europea  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**  
Assessorato alle risorse agroalimentari  
Coordinamento Commissione Politiche  
agricole  
Lungomare N. Sauro, 45/47  
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**  
Via Curtatone 4/D  
00185 ROMA

**OGGETTO: RIFORMA PAC – SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO - SETTORE ZOOTECCIA**

La circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.278 del 5 giugno 2015 disciplina il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e agli artt. 19 e ss. del DM 18 novembre 2014 n. 6513 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con riferimento alle misure del settore zootecnico (bovini ed ovicaprini), l'art. 53, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014, stabilisce che, nelle misure di sostegno accoppiato riguardanti i bovini e gli

ovi-caprini, tra le condizioni di ammissibilità, è necessario comprendere l'obbligo di identificazione e registrazione degli animali, ai sensi, rispettivamente, del Reg. (CE) n. 1760/2000 e del Reg. (CE) n. 21/2004. Tale previsione è stata recepita all'articolo 19, comma 3, del DM 18 novembre 2014 n. 6513.

Al fine di evitare che il mancato rispetto di tali obblighi comporti la non ammissibilità al sostegno accoppiato per tutta la vita dell'animale interessato dall'inadempienza, tenendo conto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ha ritenuto di introdurre una certa flessibilità, modificando il citato art. 53, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014.

In particolare, si considera ammissibile all'aiuto un animale inizialmente non correttamente identificato e registrato purché tale obbligo risulti soddisfatto entro una data fissata dallo Stato membro. Qualora si preveda un periodo di detenzione, tale data non può essere posteriore al primo giorno di detenzione, mentre, se non è previsto un periodo minimo di detenzione, la data va scelta sulla base di criteri oggettivi e coerenti con le misure previste per l'aiuto accoppiato.

Sulla base delle comunicazioni notificate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione europea in adempimento di quanto sopra, recepite dal DM 24 settembre 2015 n. 5145, ai fini della concessione dell'aiuto del sostegno accoppiato per le misure del settore zootecnico si specifica quanto segue.

### **1. Premio macellazione bovini**

Per tale misura è previsto un periodo minimo di detenzione di 6 mesi e, conseguentemente, gli animali devono essere identificati e registrati correttamente a partire dall'inizio del periodo minimo. Qualora la movimentazione dell'animale sia registrata nei tempi previsti dalla specifica regolamentazione in materia di Anagrafe zootecnica, il periodo di detenzione per il calcolo dei 6 mesi decorre dal giorno di arrivo del capo in azienda. Qualora, invece, la registrazione della movimentazione sia eseguita oltre i tempi stabiliti dalla normativa vigente, il periodo di detenzione decorre dal giorno dell'avvenuta regolarizzazione della registrazione in BDN.

### **2. Premio settore latte e vacche nutrici**

Per queste misure la data per la regolarizzazione degli obblighi di registrazione è fissata al 31 dicembre di ogni anno. Tuttavia, occorre distinguere tra identificazione (intesa quale prima registrazione in BDN) e registrazione (delle successive movimentazioni).

Infatti, ai fini dell'ammissibilità all'aiuto, è necessario che le vacche siano correttamente identificate alla data di presentazione della domanda unica.

Le movimentazioni successive possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre dell'anno di domanda, fermo restando che, per poter accedere al premio, il vitello deve essere correttamente identificato e registrato ai sensi del Reg. (CE) n. 1760/2000 nei termini previsti dalla normativa e che tale adempimento richiede, in ogni caso, la preventiva corretta registrazione della movimentazione della madre.

### **3. Settore ovini**

a) Per quanto concerne il premio alle agnelle da rimonta, considerati gli obblighi previsti dal Reg. (CE) n. 21/2004, la data per la regolarizzazione degli obblighi di registrazione è fissata al 31

dicembre dell'anno di domanda, con la specificazione che l'obbligo comporta la registrazione individuale in BDN di tutte le agnelle dell'allevamento destinate alla rimonta potenzialmente ammissibili sulle quali sarà calcolata la percentuale per la concessione del premio.

**b)** Con riferimento al premio alla macellazione degli ovini, l'Italia ha adottato la deroga prevista dal Reg. (CE) n. 21/2004 che, per gli animali destinati alla macellazione e di età inferiore a 12 mesi e non destinati né a scambi intracomunitari, né all'esportazione verso i Paesi terzi, consente di utilizzare una procedura di identificazione semplificata attraverso l'applicazione di un unico marchio auricolare e riportante almeno il codice di identificazione dell'azienda di nascita e la registrazione nel registro d'azienda per partite di animali. Conseguentemente, gli obblighi previsti dal Reg. (UE) n. 639/2014 (corretta registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 21/2014) sono da ritenersi soddisfatti con l'acquisizione del certificato dell'Organismo di certificazione attestante la macellazione degli animali destinati ai circuiti protetti.

Rimane comunque ferma la disciplina vigente in materia di condizionalità nonché quanto previsto dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

R. Lolli